

Allegato alla delibera C.C. n. 170 del 28.11.1990

Art. 8.36

“L’esercizio dell’attività di noleggio di velocipedi (biciclette, tandem, ciclocarrozzelle ecc ...) di ciclomotori, di motoveicoli, di motoslitte nonché l’apertura di officine che facciano anche noleggio è subordinato al rilascio di licenza da parte del Sindaco ai sensi dell’art. 19, punto 8 del D.P.R. 24.07.1977 nr. 616.

La licenza è disciplinata dall’art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, nr. 773 nonché dal R.D. 06.05.1940 nr. 635”.

Art. 8.37

“La domanda di licenza per esercizi di noleggio di velocipedi (biciclette, tandem, ciclocarrozzelle ecc ...) di ciclomotori, di motoveicoli, di motoslitte e per officine per la riparazione dei veicoli sopra elencati che facciano anche noleggio, deve essere redatta in carta legale, indirizzata al Sindaco e deve contenere:

- a) le complete generalità, il domicilio e la residenza del richiedente;
- b) l’indicazione del numero di codice fiscale,
- c) la specificazione dell’esercizio e delle attività di esso, la sua precisa ubicazione, la superficie dei locali e dei parcheggi “diurni” di cui al successivo art. 8.39, il numero ed il tipo dei veicoli da noleggiare o da custodire;
- d) se trattasi di attività stagionale (con indicazione, in tal caso, della durata);
- e) l’insegna.”

Art. 8.38

“Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva relativa al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S., resa e sottoscritta ai sensi della legge 04.01.1968, nr 15;
- b) pianta planimetrica dei locali e delle aree da destinare a parcheggio «diurno»;
- c) certificato di agibilità dei locali,
- d) documentazione comprovante la disponibilità dei locali e l’esclusivo uso delle aree da destinare a parcheggio «diurno»,
- e) polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’uso dei velocipedi, ciclomotori, motoveicoli e motoslitte, con massimale adeguato;
- f) regolamento e tariffe che si intendono praticare;
- g) registro concernente l’elenco dei mezzi motorizzati destinati al noleggio;
- h) registro delle operazioni giornaliere;
- i) dichiarazione attestante il perfetto stato di efficienza dei veicoli da noleggiare e di impegno a mantenerlo;
- j) attestato di versamento della tassa di concessione comunale.

I documenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) possono essere presentati a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda”.

Art. 8.39

“Il locale in cui si intende ubicare l’esercizio di noleggio dovrà avere accesso diretto all’esterno ed una superficie minima di mq. 40, esclusi accessori o servizi.

All’esterno del locale dovrà essere disponibile, in forma esclusiva, una superficie per il parcheggio «diurno» dei veicoli adibiti al noleggio (in ragione di mq. 2 per ogni «biciclo» e mq. 4 per ogni «tricyclo» o «quadriciclo») esposti per il noleggio.”

Art. 8.40

“Nei locali in cui si effettua l’attività di noleggio non potrà svolgersi attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio.

È fatto obbligo al noleggiatore di esporre, ben visibile, all’interno del locale, cartello evidenziante che i veicoli ivi depositati non sono in vendita”.

#### Art. 8.41

“Il titolare di licenza di noleggio di veicoli ha l’obbligo di mantenere in perfetta efficienza ed in condizioni di piena sicurezza i veicoli adibiti al noleggio.

Il titolare di licenza ha altresì l’obbligo di annotare sul registro di cui alla lettera g) del precedente art. 8.38, all’inizio dell’attività e successivamente, entro 5 giorni dal verificarsi, ogni variazione nel numero e nel tipo dei veicoli motorizzati adibiti al noleggio e di annotarlo, giornalmente, sul registro di cui alla lettera h) del precedente art. 8.38 le generalità dei clienti nonché i dati relativi ai mezzi motorizzati noleggiati.

È fatto obbligo al titolare di licenza di esibire i registri di cui ai precedenti commi ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Relativamente ai ciclomotori, motoveicoli, motoslitte e simili adibiti a noleggio, sulla carrozzeria dei medesimi ed in modo ben visibile anche a distanza, dovrà essere applicato apposito contrassegno colorato, onde permettere l’immediata identificazione.

Il colore del contrassegno e le modalità di applicazione dello stesso dovranno essere proposte dal noleggiatore all’atto della domanda di autorizzazione.

La scelta di colore del contrassegno dovrà tenere conto delle autorizzazioni in essere, in modo da evitare possibilità di confusione con altri contrassegni.

In caso di inosservanza le caratteristiche del colore saranno determinate dal Sindaco.”

#### Art. 8.42

“Fermo restando che l’attività di noleggio e simili non potrà essere esercitata al di fuori delle zone delimitate da ordinanza sindacale, la licenza è rilasciata dal Sindaco, sentito il parere non vincolante della Commissione commercio.

Sulla licenza è indicato il numero e il tipo dei veicoli adibiti a noleggio.”

#### Art. 8.43

“La licenza relativa ad attività di carattere annuale è valida fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio ed è rinnovata automaticamente mediante il tempestivo pagamento della tassa di concessione, la licenza relativa ad attività di carattere stagionale è valida per il periodo da ivi indicare”.

#### Art. 8.44

“In caso di ripetute violazioni (debitamente accertate e contestate) alle norme contenute nei precedenti articoli il Sindaco potrà disporre per la sospensione temporanea della licenza.

In casi di gravi inadempienze, fra le quali è da ricomprendere la ripetuta inosservanza delle zone entro le quali è permesso il transito delle motoslitte, la licenza, sarà revocata”.

#### Art. 8.50 (lettera F)

Soppresso.